

RUOLO MARESCIALLI, personale incluso nell'aliquota riferita al 31 dicembre 2025:

1. **Luogotenenti** (ai sensi degli articoli 1323 e 2251-quater, comma 2, lettera c-octies del Decreto Legislativo n. 66/2010) che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (5 anni) per il conferimento della qualifica di Primo Luogotenente (Luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 5 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e con anzianità pregressa nel grado di Primo Maresciallo pari all'anno 2016);
2. **Primi Marescialli** (avanzamento a scelta ai sensi degli articoli 1059 e 2251-ter, commi 3-bis, lettera i) e 5 del Decreto Legislativo n. 66/2010):
 - a) con anzianità di grado 2019, che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (6 anni) per la valutazione a scelta al grado di Luogotenente, così come disposto dall'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera i) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - b) già valutati con riferimento all'aliquota del 31 dicembre 2024 e giudicati idonei ma non promossi perché non rientrati nel novero delle promozioni previste per l'anno 2024 giusta quanto stabilito dal citato articolo 2251-ter, comma 5.
3. **Marescialli Capo** (avanzamento a scelta per terzi ai sensi degli articoli 1059, 1273, 1277, 1278 e 2251-bis, comma 7-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010):
 - a) in "1^ valutazione" con anzianità di grado 2018 che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni);
 - b) in "2^ valutazione" giudicati idonei ma, per il punteggio attribuito, non rientrati nel primo terzo del personale iscritto nel quadro di avanzamento formato con riferimento all'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2024 -1^ valutazione;
 - c) in "3^ valutazione" giudicati idonei ma, per il punteggio attribuito, non rientrati nella prima metà del personale iscritto nel quadro di avanzamento formato con riferimento all'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2024 -2^ valutazione.
4. **Marescialli Ordinari** (avanzamento ad anzianità ai sensi degli articoli 1056, 1277 e 1278 del Decreto Legislativo n. 66/2010):
 - (1) con anzianità di grado 2019 che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (6 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1278, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - (2) nominati Marescialli ai sensi dell'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), punto 1) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e con anzianità di grado pari al 1° gennaio 2020, così come disposto dall'articolo 2251-sexies, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
5. **Marescialli** (avanzamento ad anzianità ai sensi degli articoli 1056, 1277 e 1278 del Decreto Legislativo n. 66/2010) con anzianità di grado 2023 che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione ad anzianità al grado

di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, così come disposto dall'articolo 1278, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010.

In detta aliquota sono, altresì, inclusi coloro che:

- non hanno assunto la qualifica con riferimento alle aliquote degli anni precedenti, in quanto sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano acquisito detti requisiti;
- sono stati già valutati con riferimento all'aliquota del 31 dicembre 2024, giudicati non idonei per la prima volta o già non idonei per più di una volta e da includere in aliquota ai sensi dell'articolo 1056, comma 5, ovvero dell'articolo 1059, comma 7;
- sono stati esclusi da precedenti aliquote, sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento, per i quali siano cessate, alla data del 31 dicembre 2025, le cause impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010, salvo che le stesse non abbiano comportato la cessazione dal servizio permanente o l'esclusione definitiva dalle procedure valutative;
- sono stati esclusi da precedenti aliquote, in quanto sprovvisti del requisito previsto dal combinato disposto degli articoli 1274 e 1279 del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano maturato il predetto requisito.

Sarà escluso, invece, da detta aliquota, il personale che, alla data del 31 dicembre 2025:

- risulti sprovvisto, ai fini del conferimento della qualifica di Primo Luogotenente, dei requisiti previsti dall'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- risulti sprovvisto, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 1274 e 1279 del citato Decreto Legislativo;
- si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010.